

**TRIBUNALE DI FERMO**  
**CANCELLERIA FALLIMENTARE**

\*\*\*

**RICORSO**

**PER L'AMMISSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**  
**DEL CONSUMATORE**  
**ex art.li 66 e ss. CCI**

\*\*\*

Il ricorrente sig. \_\_\_\_\_ nato a l \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato e  
difeso, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Fermo del  
12/09/2023 dall'Amministratore di Sostegno Avv. Maurizio Corradini del Foro di Fermo  
C.F. CRRMRZ77S13D542O, elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura,  
presso il suo studio in Porto Sant'Elpidio via Vespucci n. 11, si dichiara di voler ricevere  
le comunicazioni all'indirizzo PEC [maurizio.corradini@ordineavvocatifermopec.it](mailto:maurizio.corradini@ordineavvocatifermopec.it) o al  
numero di fax 0734/991325,

**CON L'AUSILIO**

Della Dott.sa Loredana Marziali, Revisore dei Conti, dottore commercialista, nata a  
Sant'Elpidio a Mare (FM) il 10.12.1973 e residente in Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Ponte  
Rotto,15 C.F. MRZLDN73T5OI324Z, con studio in Via Giordano Bruno 191 Porto San  
Giorgio (FM), **professionista nominata con provvedimento n. prot. 1282 del**  
**04/10/2023 dall'Organismo di composizione della crisi dei Commercialisti in Fermo**  
in data 03/10/2023 con procedimento n. 12/2023. Il referente P.C.C. Commercialisti di  
Fermo, Dott. Cristiano Michelangeli, ha nominato il professionista delegato per lo  
svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge agli organismi di  
composizione della crisi da sovraindebitamento, nella persona della dott.ssa Loredana  
Marziali, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.

**PREMESSO CHE**

1. ricorrono, nella fattispecie de qua, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 66  
e seguenti, decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14, in attuazione della legge 19  
ottobre 2017, n. 155 aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e,  
segnatamente:



- A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. C) e lett. E) della citata legge trovandosi "in stato di crisi o insolvenza";
- B) il ricorrente è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, lett. e del D.Lgs. n. 14/2019, *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali maggiori diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs. 14/2019;
3. Lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, né mai, del beneficio dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
4. Con apposita istanza del 26/09/2023 il ricorrente presentava domanda all'O.C.C. Dottori Commercialisti di Fermo per la nomina di un gestore della Crisi ai sensi della D.Lgs. n. 14/2019;
5. all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'O.C.C. Dottori Commercialisti di Fermo ha nominato la dott.ssa Loredana Marziali in data 03/10/2023 la quale ha accettato l'incarico in data 03/10/2023;
6. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 68 D. Lgs. 14/2019 e s.m.i.;
7. La Dott.ssa Marziali ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente (allegato DOC. 01 relazione OCC) e da cui risulta confermato che ricorrono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Legge ed accertati dalla predetta professionista.

Il ricorrente, infatti non è soggetto:

- alle procedure concorsuali vigenti, in quanto appunto consumatore e mai soggetto imprenditoriale;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né mai alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione di precedenti accordi del debitore, ovvero revoca o cessazione di precedenti piani del consumatore;



- ha fornito tutta la documentazione a sua disposizione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria e creditoria senza nulla omettere;
- non ha compiuto atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni;
- si è manifestato un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;
- tale squilibrio trova la propria causa in vicende personali particolarmente sfortunate che hanno determinato la totale perdita di capacità lavorativa del ricorrente tale da inficiare il rapporto reddito/mutuo che precedentemente viaggiava su un regolare sinallagma;
- il ricorrente ha predisposto, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi la seguente proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- il relativo piano è stato sottoposto al giudizio di fattibilità e veridicità della professionista D.sa Loredana Marziali via Giordano Bruno 191 Porto San Giorgio (FM)

Tutto ciò essenzialmente premesso il signor [REDACTED], come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

### **CHIEDE**

di essere ammesso alla procedura di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE a norma degli articoli 67 e s.s. del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i., secondo la proposta e piano di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

\*\*\*

### **LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE**

Il [REDACTED] è seguito da oltre dieci anni dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Fermo per una grave Psicosi Paranoide. Nel corso degli anni è stato più volte ricoverato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Fermo, sempre con T.S.O., data l'assenza di critica e consapevolezza delle proprie difficoltà. A partire dagli anni 2018/2019, nonostante il supporto dei familiari e del servizio di salute mentale, il suo stato di salute si è gravemente deteriorato e si è verificato un progressivo peggioramento dei sintomi psicotici con ideazione delirante a carattere persecutorio, comportamenti



incongrui, isolamento, marcata trascuratezza della propria persona. Il 21 marzo 2019 in seguito all'intervento del 118 e delle forze dell'ordine è stato nuovamente ricoverato con T.S.O. e, data la gravità dei sintomi e l'impossibilità di tornare a vivere da solo, il ricovero si è prolungato per circa 3 mesi. Da allora non è più in grado di svolgere in maniera autonoma e adeguata le comuni attività quotidiane, né di gestire e curare i propri interessi, per cui è stato nominato un A.D.S..

Dopo la dimissione dal reparto, le sue condizioni non erano compatibili con il rientro a casa, dove viveva da solo, né poteva essere affidato ai familiari. Per tali ragioni è stato accolto presso la Comunità \_\_\_\_\_, per iniziare un percorso terapeutico-riabilitativo che si è protratto per 4 anni, sino al mese di luglio del corrente anno. Terminato il periodo di recupero e riabilitazione, l'equipe curante ha predisposto un progetto di progressivo ritorno a casa. Solo in occasione del rientro a casa si veniva a conoscenza della procedura esecutiva azionata dal creditore ipotecario e per il quale verranno a breve fissati i primi esperimenti di vendita (R.G. Es. Imm. N. \_\_\_\_\_ 2). E' del tutto evidente che l'eventuale vendita forzata del bene immobile pregiudicherebbe irrimediabilmente il progetto di reinserimento e il recupero psicofisico del ricorrente, nonché aggraverebbe notevolmente la crisi del Sig. \_\_\_\_\_, in quanto non ha la possibilità di pagare un canone di affitto.

La gravità del disturbo è tale da esserne stata diagnosticata l'irreversibilità. Sulla base di detta prognosi, al sig. \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto un grado di invalidità totale del 100%, cui consegue, quale sua unica fonte di reddito, una pensione INPS di circa € 850,00 al mese.

Si rappresenta, altresì, il sig. \_\_\_\_\_ non può neppure contare sul sostegno economico dei genitori, in quanto il padre, non più autosufficiente, è ricoverato in una casa di riposo cui versa tutte le sue entrate mensile per far fronte al pagamento della retta di degenza, mentre la madre non ha proprietà, vive in casa della figlia e percepisce una pensione minima appena sufficiente al suo mantenimento.

Per completare il quadro della situazione personale dell'istante, si producono certificati del Casellario Giudiziale Penale e dei Carichi pendenti penali, da cui si evince l'assenza di qualunque annotazione in capo al soggetto.



## CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA

Fino al manifestarsi della malattia, il sig. \_\_\_\_\_ ha prestato lavoro come addetto nel settore edilizio, collaborando con il fratello maggiore.

Nel 2006, ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione dove da poco è tornato a risiedere. L'importo mutuato è pari ad € 130.000 da rimborsare in 30 anni.

Fino al 2016, il sig. \_\_\_\_\_ è stato in grado di rispettare il relativo piano di ammortamento. Tuttavia, già dal 2010, la malattia del sig. \_\_\_\_\_ iniziava a manifestarsi con evidenza sempre crescente, tanto che dal mese di febbraio 2011 ha iniziato a percepire un assegno di invalidità Inps di circa €450/mese, riuscendo comunque a continuare a rimborsare le rate del mutuo.

A partire dal mese di marzo 2016, l'istituto di credito accordava la sospensione di un anno del piano di ammortamento. Dal 2017, il sig. \_\_\_\_\_ non è più riuscito a garantire il puntuale pagamento delle rate del mutuo e, pur rappresentando le proprie difficoltà all'istituto di credito, non riusciva a farsi accordare una rinegoziazione delle condizioni. Di qui, la progressiva interruzione del rimborso delle rate ed il passaggio a sofferenza della sua posizione.

Dal mese di ottobre 2019, in conseguenza dell'aggravamento del grado di invalidità, l'Inps ha accordato un trattamento integrativo ed attualmente il sig. \_\_\_\_\_ percepisce, quale sua unica fonte di reddito, un importo complessivo di circa € 850,00.

## SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

Sussistono al momento in capo al Ricorrente le seguenti posizioni debitorie.

### Elenco Creditori

#### CREDITI PRIVILEGIATI

- € 107.994,57 nei confronti di SPECIALGARDANT SPA: mutuo fondiario ex Banca Toscana Spa n. 6979 racc. 1262 del 18/01/2016, in privilegio immobiliare speciale
- € 18,31 nei confronti di Agenzia delle Entrate

#### CREDITI CHIROGRAFARI

nulla

#### Crediti prededucibili:

- €. 4.026,00 nei confronti dell'OCC: compenso per la somma residua al netto degli acconti ed inclusi oneri di legge.
- Tot. prededucibili, € 4.026,00



Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dal Sig. \_\_\_\_\_ ad oggi ammontano pertanto a complessivi € 112.038,31, di cui privilegiati € 108.012,31 e in prededuzione € 4.026,010-

### **ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il Ricorrente nell'ultimo quinquennio non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio. L'immobile risulta pignorato. I beni mobili del ricorrente risultano di irrilevante valore.

### **SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte del Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati sia dalla sua situazione reddituale e finanziaria, come di seguito specificata

### **LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

#### **LE POSTE ATTIVE**

Il sig. \_\_\_\_\_ è proprietario dell'immobile ipotecato e degli arredi interni, di valore pressoché inesistente.

L'appartamento è sito a \_\_\_\_\_, della superficie commerciale di 75,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà \_\_\_\_\_, è localizzato al piano terra e primo di un fabbricato posto in zona residenziale comunemente denominata "borgo marinaro".

Al piano terra è presente il bagno principale, al piano primo è presente un locale soggiorno cucina, che disimpegna una camera e una nicchia con wc e lavabo.

Dal piano primo inoltre si accede ad un soppalco. Risulta edificato ante 1967.

La perizia di stima redatta in seno alla procedura esecutiva ha attribuito all'immobile un valore di € 83.384,00. La procedura è in riserva per la fissazione delle vendite.

Risulta anche titolare del 50% dei diritti di nuda proprietà relativi all'immobile sito in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), valutata come da perizia dell'Arch. Massimo Malaspina in € 19.695,00.

È intestatario di un c/c accesso presso \_\_\_\_\_ con saldo attivo al 21/11/2023 di € 21.076,80 e di una carta prepagata Postepay n. \_\_\_\_\_ con saldo attivo al 16/11/2023 di € 200,81 utilizzata unicamente per consentire all'AD.S. di mettere a disposizione del \_\_\_\_\_ le somme necessarie



ai pagamenti per le spese personali quotidiane.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 7 e 8, le somme depositate in conto corrente, provenienti unicamente dalla pensione di invalidità, sono impignorabili per una quota pari al triplo dell'assegno sociale.

Non è proprietario di auto o di altri veicoli.

### **SPESE DI MANTENIMENTO**

L'istante sostiene le seguenti spese per il proprio mantenimento proprio:

TABELLA 1: SPESE SOSTENTAMENTO

Voce di spesa	Importo/mese
Spese alimentari	€ 300,00
Spese condominiali	€ 0,00
Utenze	€ 220,00
Spese trasporti pubblici	€ 30,00
Abbigliamento	€ 50,00
Spese mediche	€ 0,00
Totale spese Mensili	€ 600,00
Totale spese Annue	€ 7.200,00

E' necessario sottolineare i sacrifici del sig. \_\_\_\_\_, che riesce a contenere le proprie spese mensili in € 600,00, laddove in base ai dati ISTAT 2021, la SPESA MEDIA MENSILE per consumi di un single tra i 35 e i 64 anni è stimata in € 1 957.4 e la SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA è pari ad € 723,27.

Ovviamente, detti valori Istat risalgono all'ultimo censimento 2021 e non hanno ancora tenuto in considerazione i recenti aumenti, l'inflazione e il c.d. "caro energia".

A fronte di ciò pertanto il Ricorrente mette a disposizione della procedura la somma di € 283 mensili.

### **RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI**

Ai sensi dell'art. 2 CCII, per «sovraindebitamento» si intende: "lo stato di crisi o di insolvenza" (lett. a) laddove:

-la «crisi» (lett. a) è "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*";





## **LA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito rapportato alle effettive possibilità del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento, assicurando, comunque, al debitore condizioni di vita dignitose;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla procedura de quo.

In virtù di quanto sopra

### **SI CHIEDE**

espressamente che il Tribunale, valutata l'ammissibilità della presente Proposta e del Piano, assuma le necessarie "MISURE PROTETTIVE" e, per l'effetto, sospenda il pignoramento in corso, ponga ai creditori il divieto di agire con nuove iniziative esecutive e cautelari ed, in ogni caso, preveda qualsivoglia ulteriore iniziativa idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere l'attuale capacità reddituale, si sottopone per tutti i debiti in essere, la seguente Proposta di Piano, che, per i motivi in precedenza indicati, esclude la vendita dell'immobile e prevede la destinazione della somma come segue:

- soddisfazione al 100% dell'importo del debito prededucibile Occ
- Il credito privilegiato munito di ipoteca fondiaria sull'immobile verrà pagato per una somma pari ad € 64.845,00, mediante versamento diretto di una prima rata di € 4.000,00 alla data di omologa del presente piano e mediante rate successive di euro 283,00 al mese per n. 215 mesi per un totale residuo di euro 60.845,00 a saldo dell'intero debito con la banca e corrispondente ad una percentuale di soddisfazione del creditore privilegiato del 60,04%.
- stralcio dell'ammontare di euro 18,31 risultante dall'estratto dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto residuale

I pagamenti mensili inizieranno dal mese successivo all'omologa.



TABELLA 3: ELENCO CREDITORI CON IMPORTI PAGATI E PERCENTUALE

Creditore	Debito residuo	Valore di realizzo	% soddisfazione
OCC	4.026,00	4.026,00	100,00%
AMCO	107.994,00	64.845,00	60,04%
AGENZIA DELLE ENTRATE	18,31	-	0,00%

### FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO

La fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti qui proposto, si basa sulla possibilità dell'istante di mantenere l'attuale capacità reddituale per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta e nelle relative tabelle. Ipotesi corroborata dalla cronicità della malattia diagnosticata, da cui discende la garanzia che il sig. \_\_\_\_\_ conserverà negli anni l'attuale trattamento assistenziale e dunque la possibilità di onorare gli impegni assunti.

In caso di omologa del presente Piano, il pagamento avverrà tramite disposizione permanente di addebito autorizzata dal debitore (attraverso il conto corrente, sul quale viene accreditata la pensione) con le modalità e la tempistica dettagliatamente indicate nel presente piano o a seguito delle eventuali modifiche che l'OCC dovesse proporre ex art. 70 co. 6 CCII.

Anche se la valutazione della convenienza del Piano di Ristrutturazione rispetto alla eventuale procedura di Liquidazione controllata è solo eventuale e successiva ad una contestazione (art. 70 CCII co. 3 e 9) si osserva che la procedura Liquidatoria non risulterebbe vantaggiosa, rispetto al piano proposto, per i seguenti motivi.

In primo luogo, si osserva che il saldo disponibile in conto corrente è costituito esclusivamente dai ratei di pensioni sinora accumulati, in ragione della collocazione presso la struttura protetta. Di tale importo, si propone di impegnare, in seguito all'omologazione del piano, la somma complessiva di € 8.026,00 di cui € 4.000,00 da versare al creditore ipotecario ed € 4.026,00 all'OCC. Il residuo saldo rappresenta un fondo di riserva imprescindibile per far fronte a spese ulteriori rispetto allo stretto mantenimento quotidiano, garantendo così sempre e comunque il regolare pagamento delle rate mensili del piano.

Anche rispetto al patrimonio immobiliare, l'ipotesi liquidatoria risulta comunque meno



vantaggiosa per il creditore, se si considera che l'esito delle vendite presenta ampi margini di aleatorietà, essendo i beni oggettivamente caratterizzati da scarsa vendibilità ed appeal. In particolare, a prescindere dal suo valore teorico, la sola quota di 1\2 di nuda proprietà non riveste alcuna appetibilità commerciale e dunque non offre alcuna garanzia di realizzo, mentre le pessime condizioni di conservazione dell'immobile di proprietà del sig. \_\_\_\_\_ impongono di prevedere che lo stesso possa essere alienato solo ad un prezzo fortemente ribassato.

Non solo. Le eventuali esigue somme ricavate in ipotesi di vendita verrebbero comunque fortemente erose nell'immediato dall'incidenza dei costi necessari per espletare le relative procedure competitive.

Da ultimo, ne deriverebbe la privazione del sig. \_\_\_\_\_ della sua attuale soluzione abitativa, e ciò lo costringerebbe a sostenere esborsi (canone di locazione, deposito cauzionale della locazione e trasloco, nonché abbonamenti per spese di trasporto) che, da un lato, aumenterebbero esponenzialmente le spese di mantenimento e, dall'altro lato, lo priverebbero totalmente della possibilità di corrispondere alcuna rata del Piano, in danno degli stessi creditori.

## **DOCUMENTAZIONE**

La presente proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti, anche attraverso le Tabelle, riporta quanto richiesto dall'art. 67 CCII e, quindi:

- a) l'elenco dei creditori, delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) la consistenza e la composizione del patrimonio;
- c) la dichiarazione di assenza negli ultimi cinque anni di atti di straordinaria amministrazione;
- d) le C.U. Inps relative ai redditi da pensione degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione delle entrate del debitore e di quanto occorre al suo mantenimento.

Il Gestore/OCC ha ricevuto e raccolto dallo scrivente Avv. Maurizio Corradini, quanto necessario a ricostruire e verificare la situazione economica e patrimoniale dell'istante, così da consentirgli di predisporre la propria Relazione particolareggiata che viene depositata unitamente alla presente Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti.

## **CONCLUSIONI**

In estrema sintesi, l'istante si è venuto a trovare in una situazione di manifesto sovraindebitamento per la concomitanza di alcuni eventi esterni non imputabili a lui a



titolo di frode, mala fede o colpa grave.

Nel rispetto della ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento, viene proposto il presente piano della durata di 18 anni attraverso il versamento di una prima rata di € 4.000,00 e successive rate mensili di € 283,00, calcolata in base alle entrate “disponibili”, così da consentire la soddisfazione al 60,04% dell’unico creditore privilegiato, al contempo garantendo un importo indispensabile per il sostentamento dell’istante, nonché una minima riserva di emergenza.

Con osservanza.

Porto Sant’Elpidio, lì 30/11/2023

Avv. Maurizio Corradini

